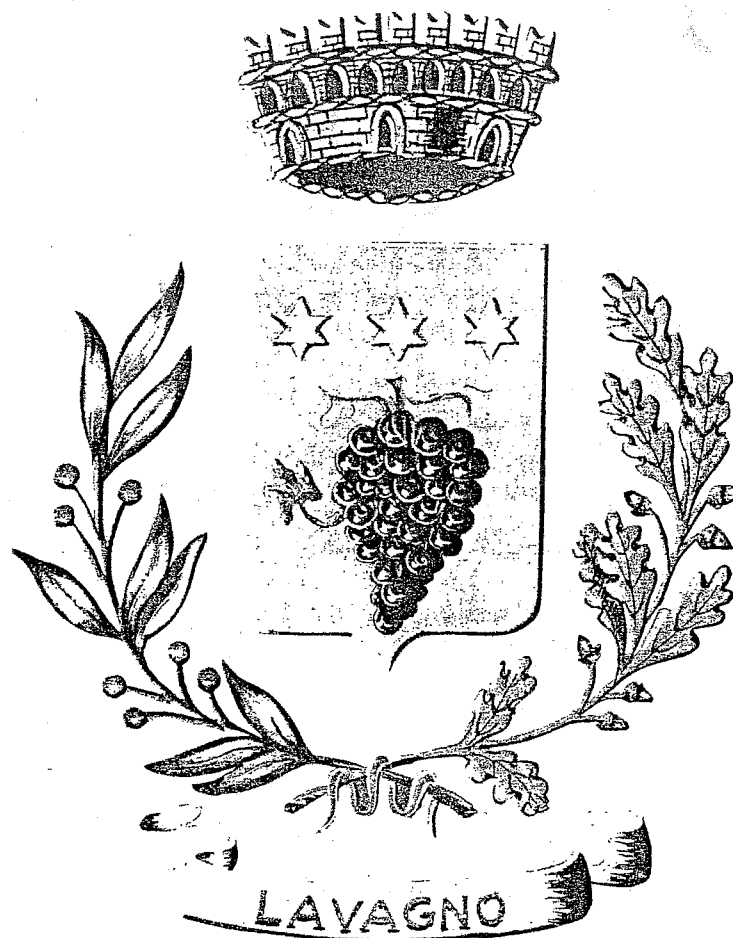


Comune di Lavagna
Provincia di Torino



STATUTO DEL COMUNE

Approvato con delibera di C.C. n. 49 del 31.7.2001 e con
delibera di C.C. n. 58 del 26.9.2001 - *Pubblicato sul BUR n. 104
del 16.11.2001*

Modifiche apportate con delibera del C.P. n. 46 del 6.3.2002
per riformulazione e integrazione commi 3 e 4 dell'art. 3 e
inserimento nuovo comma art. 8

Pubblicato sul Bur n. 43 del 26.4.2002



STATUTO

Titolo I - Principi Generali

Art. 1 - Autonomia Statutaria

1. Il Comune di Lavagno è un ente locale territoriale autonomo fornito di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa ed altresì impositiva, con potere tributario, finanziario ed autonoma gestione del bilancio.

Rivendica una specifica capacità impositiva e una spiccata autonomia decisionale nell'utilizzo delle risorse e nell'organizzazione dei servizi.

2. Il Comune:

- si avvale della propria autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento statale e regionale, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

- Rivendica, proclama e promuove i principi di autonomia e di autodeterminazione riconosciuti e sanciti dalla Costituzione della Repubblica, condivide il principio sancito con l'atto di Helsinki in base al quale gli Stati devono rispettare l'eguaglianza dei diritti dei popoli ed il loro diritto all'autodeterminazione operando in ogni momento in conformità ai fini ed ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite. Tutti i popoli hanno sempre diritto, in piena libertà, di stabilire il loro regime politico interno e di perseguire il loro progresso economico, sociale e culturale.

- rappresenta la comunità di Lavagno nei rapporti con lo Stato, con la Regione, con la Provincia di Verona e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, ne cura unitariamente gli interessi, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.

- pone alla base della propria attività di programmazione e cooperazione il principio di sussidiarietà verticale, orizzontale e complementare;

- impronta la propria attività ai principi della trasparenza, dell'imparzialità, del buon andamento, della razionalità, dell'economicità, dell'efficienza e



dell'efficacia, concretizzantesi queste ultime anche nella diminuzione dei tempi di risposta da parte dell'Amm.ne ai bisogni della collettività.

Art. 2 - Finalità del Comune

1. il Comune, che pone a base delle proprie azioni i principi costituzionali, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali.

2. Rappresenta la propria comunità, ne cura unitamente gli interessi, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e il senso di appartenenza alla stessa anche attraverso una politica di interventi a favore di persone e famiglie che stabilmente risiedono nel suo territorio, garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche e programmatiche della Comunità.

3. Il Comune concorre a garantire il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e dell'ambiente, alla tutela della maternità, dell'infanzia e della famiglia.

4. Favorisce la tutela e lo sviluppo della famiglia, alla quale va riconosciuto un proprio ruolo fondamentale.

5. Promuove e diffonde la cultura della pace, dei diritti umani e della cooperazione internazionale; Assume iniziative idonee a consentire l'integrazione degli immigrati nella comunità locale e a garantire ad essi i servizi sociali.

6. Adotta, nei limiti delle proprie competenze, tutti gli strumenti idonei a non consentire l'insediamento nell'ambito del territorio comunale di industrie e strutture finalizzate alla ricerca, produzione e commercializzazione di armi e strumenti da guerra.

7. Concorre ad attuare l'assistenza sanitaria uguale per tutti i cittadini al fine di promuovere ed attuare un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed agli invalidi.

8. Promuove con apposite iniziative il recupero del patrimonio storico, artistico e culturale locale, dei costumi e delle tradizioni, onde evitarne la perdita e l'alterazione. A tale scopo favorisce, attua e promuove iniziative di studio, di ricerca e di conoscenza.



Il Comune di Lavagno ritrova le tracce della propria storia e delle proprie tradizioni nei suoi borghi e nuclei storici.

9. Tutela il patrimonio linguistico locale. La lingua locale ha pari dignità della lingua italiana. Valorizza la lingua locale promuovendone l'uso nei rapporti tra i cittadini e favorendone l'apprendimento. Il Comune attua iniziative finalizzate al sostegno, alla conoscenza, all'apprendimento, alla diffusione e all'uso corrente della lingua locale.

10. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

11. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune promuove l'istituzione di Organismi ed Associazioni culturali, ricreative e sportive, incentiva la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso.

12. Favorisce lo sviluppo delle attività produttive, promuove l'organizzazione razionale del sistema di distribuzione commerciale, anche ai fini di tutela del consumatore, agevola lo sviluppo della cooperazione.

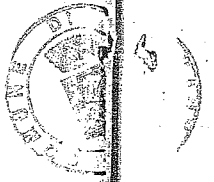
13. Promuove la salvaguardia del territorio, con una politica ecologica rivolta a prevenire e ad eliminare le fonti di inquinamento al fine di assicurare una migliore qualità della vita; tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, artistico. Persegue la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio al fine di garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

14. Disciplina gli insediamenti umani, ponendo a base della propria attività la pianificazione urbanistica, con l'intento di favorire il diritto all'abitazione dei cittadini, quale bene primario.

15. Per il conseguimento di tutte le sue finalità, il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi delle proprie azioni mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione e della Provincia.

16. Assicura, tramite l'Albo Pretorio del Comune, la conoscenza al pubblico di tutti gli atti amministrativi con rilevanza esterna.

Art. 3 - Regolamenti



3. I Regolamenti sono deliberati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale, in rapporto alle specifiche competenze di Legge, a seguito di apposita istruttoria dell'ufficio competente e pubblicati all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni.

4. I Regolamenti entrano in vigore il giorno successivo al termine di pubblicazione salvo diversa determinazione contenuta nei regolamenti stessi o specifiche norme di Legge. Ad essi deve essere data adeguata pubblicità.

St
sp

fun
deg
dis
ogn
pre

sec
poi
sta
am
cor
inc
res
ass
ist
am
pro

dal
di
con

del
pre
il
det
nor
Ad

gon
del

acc
sco

gon
esp

1. Per l'attuazione dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto il Comune, nell'esercizio della propria potestà, adotta specifici regolamenti per i diversi ambiti di intervento.

In particolare per quanto attiene l'organizzazione ed il funzionamento degli organismi di partecipazione degli organi e degli uffici dell'Ente, per l'esercizio delle funzioni, per la disciplina delle materie di contabilità e dei contratti ed in ogni altro caso per il quale l'adozione di un Regolamento è previsto dallo Statuto, ovvero, ritenuto opportuno.

2. Tutti i regolamenti comunali si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita funzione politica di indirizzo e controllo, intesa con potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore generale o al segretario comunale incaricato delle relative funzioni ed ai funzionari responsabili spetta ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. I Regolamenti sono deliberati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale, in rapporto alle specifiche competenze di Legge, a seguito di apposita istruttoria dell'ufficio competente.

4. I Regolamenti, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono pubblicati all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, entrano in vigore il giorno successivo al termine di pubblicazione salvo diversa determinazione contenuta nei regolamenti stessi o specifiche norme di Legge.

Ad essi deve essere data adeguata pubblicità.

Art. 4 - Stemma e Gonfalone - Territorio

1. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con decreto del Presidente del del Consiglio dei Ministri.

2. Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai vigili urbani in alta uniforme.

3. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale.

4. Le modifiche dello stemma e del gonfalone sono adottate con le stesse procedure dell'azione di un nuovo Statuto e contestualmente ad esso.

5. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune, definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione ed all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

6. Il Comune di Lavagno è costituito dalla popolazione delle tre frazioni: San Briccio - San Pietro - Vago.

7. La sede comunale è posta in San Pietro.

8. Gli uffici possono essere ubicati anche nelle frazioni.

9. Gli organi del Comune, in particolari circostanze, possono essere convocati anche in sede diversa dal Capoluogo.

Art. 5 - Albo Pretorio

1. L'Albo Pretorio è istituito nella Sede comunale, in luogo facilmente accessibile al pubblico, per le pubblicazioni che la Legge, lo Statuto ed i Regolamenti Comunali prescrivono, con apposito Regolamento verranno stabiliti gli orari e le modalità di accesso.

2. La pubblicazione deve essere fatta nel rispetto delle vigenti normative.

3. L'albo assolve agli obblighi di pubblicità legale salvo altre forme di pubblicità che utilizzano i mezzi ritenuti più idonei quali ad esempio: Internet, bollettini, pubblicazioni, avvisi, ecc.

Art. 6 - Programmazione e Cooperazione

1. Il Comune opera attraverso gli strumenti della programmazione, avvalendosi anche dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali esistenti sul territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Verona e con la Regione Veneto.

Titolo II - Ordinamento Strutturale del Comune

Capo I - Organi e loro Attribuzioni

Art. 7 - Organi di Governo

1. Sono Organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è Organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
5. La Giunta opera sulla base del principio di collegialità.

Capo II - Il Consiglio Comunale

Art. 8 - Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco fatta salva l'eventuale nomina del Presidente prevista dall'art. 10 comma 4, e dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale, sono regolati dalla Legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle disposizioni dell'apposito Regolamento da adottarsi a norma di Legge anche per quanto riguarda le materie da disciplinare.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, provvede alla nomina degli stessi nei soli casi previsti dalla Legge.

Art. 8 - comma 6

6. Nel bilancio comunale può essere annualmente previsto apposito stanziamento per le spese di funzionamento e rappresentanza del consiglio, nonchè per il funzionamento dei gruppi e delle commissioni consiliari.

l'
mo
st.

se
Cor
cor
fir

spe
inc
cor

pos
det
esp
anc
nec
del

mag

nel
all
reg

all
qua

con
mag
A p
Al
Com
ass:

5. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 9 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel proprio seno secondo le modalità del Regolamento con criterio proporzionale, Commissioni permanenti o temporanee, composte da un numero di componenti il Consiglio comunale non superiore a sette, con finalità istruttorie, propositive e di studio.

2. Con apposita deliberazione possono essere istituite specifiche commissioni per fini di controllo, di garanzia, di indagine, di inchiesta la cui presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

3. Per materie di particolare rilevanza e complessità possono essere istituite con apposita deliberazione che ne determina la composizione anche mista, con la partecipazione di esperti esterni, apposite Commissioni istruttorie e di studio anche con poteri propositivi e, per quant'altro ritenuto necessario ed opportuno, ai fini del puntuale espletamento dell'attività ed organizzazione della cosa pubblica.

4. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 10 - Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità nel cui interesse esclusivo esercitano il proprio mandato ed alla quale costantemente rispondono, il loro stato giuridico è regolato dalla Legge.

2. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni delle quali sono membri.

3. Le funzioni del Consigliere Anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

Al Consigliere anziano spetta la presidenza del Consiglio Comunale nel caso in cui il Sindaco ed il Vice Sindaco siano assenti od impediti.

4. Potrà essere eletto dal Consiglio Comunale il Presidente del Consiglio; verrà eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.

Art. 11 - Diritti dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione nonchè di ottenere dagli uffici comunali, nonchè dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, in conformità e nei limiti fissati dalle normative vigenti secondo le modalità del Regolamento.

2. Essi hanno, inoltre facoltà di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio secondo le modalità e le procedure previste dal Regolamento.

3. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

Sono altresì tenuti alla piena osservanza ed al rispetto delle disposizioni della Legge sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ed a quanto ad essa inerente e conseguente.

I Consiglieri non possono utilizzare le notizie e i dati acquisiti in ragione del loro mandato per fini privati o personali.

4. Agli amministratori sono applicate tutte le norme di Legge disciplinanti il relativo status anche sotto il profilo della tutela dai rischi del mandato.

5. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio Comunale presso il quale gli verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 12 - Decadenza, Sospensione, Sostituzione, Cessazione e Dimissioni dalle Funzioni dei Consiglieri Comunali

1. E' dichiarato decaduto, con apposita deliberazione consiliare, adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, il Consigliere che, senza giustificato motivo, presentato per iscritto al Presidente prima di ciascuna adunanza, non partecipi a tre sedute consecutive.

La giustificazione può essere fornita anche mediante una comunicazione inoltrata al Presidente dal capogruppo al quale appartiene il Consigliere assente.

Della giustificazione si prende nota a verbale.

2. E' garantito al Consigliere il diritto di far valere le cause giustificative in via successiva quando non sia stato in grado di darne tempestiva comunicazione nei termini di cui al punto a.; il Presidente fissa un termine per consentire al Consigliere interessato l'esposizione scritta delle ragioni della propria assenza e pone l'argomento all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Comunale successiva alla scadenza del termine.

3. Il Consiglio Comunale sulla scorta delle giustificazioni pervenute si pronuncia sulla decadenza.
Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi di Legge.

4. Le dimissioni dei consiglieri comunali, gli effetti di esse anche ai fini della sopravvivenza del Consiglio Comunale, la surrogazione degli stessi nonchè le relative modalità, sono regolati dalle disposizioni di Legge e di Regolamento per le parti di rispettiva competenza.

Art. 13 - Gruppi Consiliari

1. I consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati da almeno tre componenti, ed eleggono il loro capogruppo dandone comunicazione scritta al Sindaco e al Segretario Comunale.

2. Ciascun gruppo può anche essere formato di uno o due consiglieri se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.

3. I Capigruppo Consiliari sono domiciliati presso il Responsabile del Procedimento ufficio Segreteria.

4. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente agli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

Capo III - La Giunta Comunale

Art. 14 - La Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di governo, collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli



indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.

In particolare, la Giunta provvede ad attuare gli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente allo stesso, con l'approvazione del conto consuntivo, sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

Art. 15 - Composizione

1. La Giunta Comunale, il cui numero di componenti è deciso dal Sindaco, è costituita dal Sindaco, che la presiede e da non oltre sei assessori, tra i quali uno investito nella carica di Vicesindaco.

2. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori del Consiglio Comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere Comunale nel numero massimo di uno.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute di Consiglio Comunale ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

4. La Giunta Comunale delibera in ogni caso con la presenza della metà, arrotondato all'unità superiore, del numero degli assessori determinati dal Sindaco compreso quest'ultimo o chi lo sostituisce.

Art. 16 - Incompatibilità

1. Per le incompatibilità, le dimissioni e la revoca e le sostituzioni degli assessori si applicano le norme di Legge e di Regolamento vigenti.

Art. 17 - Attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

2. In particolare il Sindaco quale rappresentante dell'Amministrazione:

a) nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice-sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta;



b) può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;

c) convoca e presiede la Giunta;

d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti; assegna a tali soggetti, per ciascun ambito di attività dell'Amministrazione, gli obiettivi e ne controlla il perseguimento; conferisce le relative risorse, indica le direttive necessarie e verifica l'adeguatezza degli atti e dei comportamenti;

e) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

f) le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico;

g) presenta al Consiglio le proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta e sovrintende all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;

h) relazione alla cittadinanza, l'azione svolta dalla sua Amministrazione;

i) convoca e presiede il Consiglio Comunale, nonché la Giunta Comunale fissando l'ordine del giorno e la data, fatte salve le funzioni del Presidente del Consiglio se nominato.

Il Sindaco oltre alle competenze previste dalla Legge, in particolare:

a) indice i referendum comunali;

b) sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate al Comune da specifici atti normativi;

c) provvede a far osservare i Regolamenti;

d) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;

e) assume la figura ed i poteri di datore di lavoro nei confronti dei dipendenti comunali;

f) promuove e conclude accordi di programma, protocolli di intesa tra amministrazioni nonché promuove convenzioni per

l'esercizio congiunto di funzioni in conformità alle norme di Legge che prevedono tali istituti;

g) ha la direzione del dibattito nelle sedute consiliari ed esercita i poteri di polizia nelle adunanze, garantendo comunque i diritti legittimi di ciascun membro in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'attività, fatte salve le funzioni del Presidente del Consiglio se nominato;

h) partecipa a conferenze di servizi qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo;

i) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti e stabilisce giorni e tempi minimi di apertura degli uffici comunali;

j) nomina il Segretario Comunale ed, eventualmente, il Direttore Generale in conformità alle vigenti disposizioni di Legge.

3. Il Sindaco quale Ufficiale del Governo esercita tutte le funzioni a lui riconosciute dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti amministrativi.
In particolare il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalle leggi;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;

e) adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

f) nei casi di emergenza di cui al comma 3 dell'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, di pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

4. L'ordinanza adottata ai sensi dei commi 3 e 4 se rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 18 - Linee Programmatiche e di Mandato

1. Entro 60 (sessanta) giorni dalla data del suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale (per la presa d'atto) le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

3. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma, avviene contestualmente alla deliberazione del rendiconto della gestione.

4. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia, in tutto o in parte, non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 19 - Vicesindaco

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli Assessori il Vicesindaco, che lo sostituisce ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento temporanei, per motivi di diritto o di fatto, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di Legge.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco e, mancando diverse espresse disposizioni del Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

Art. 20 - Incarichi del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni interne ordinate organicamente per gruppi di materie.

2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni interne di ogni Assessore ogni qualvolta per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

3. Nell'esercizio delle attività assegnate gli Assessori sono responsabili davanti al Sindaco.

4. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può incaricare uno o più Consiglieri Comunali per la partecipazione ad attività amministrative di sua competenza.

Sono comunque escluse la sovrintendenza sugli uffici e la firma di atti che la Legge, lo Statuto, i Regolamenti riservano alla competenza del Sindaco, del Segretario Comunale, del Direttore Generale o del competente Responsabile.

5. L'atto di incarico specifica i compiti, gli atti, anche per categoria e l'area di attività e contiene l'accettazione dell'incaricato.

6. Gli incarichi possono essere revocati dal Sindaco per iscritto e, nella stessa forma, può rinunciare il destinatario in qualsiasi momento e con effetto immediato.

Art. 21 - Durata del Mandato e Mozione di Sfiducia

La durata del mandato e la mozione di sfiducia sono disciplinati dalla Legge.

Titolo III _ Istituto di Partecipazione

Capo I - Organi di Partecipazione

Art. 22 - Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di fare proposte nelle seguenti materie:

- a) politica ambientale;
- b) sport e tempo libero;
- c) giochi;
- d) rapporti con l'associazionismo;
- e) cultura e spettacolo;
- f) pubblica istruzione;

- g) assistenza a giovani ed anziani;
- h) rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito Regolamento.

Art. 23 - Il Difensore Civico

1. Con apposita deliberazione del Consiglio, adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati e a scrutinio segreto, il Consiglio Comunale può provvedere alla istituzione del Difensore Civico fissando le prerogative, i mezzi ed i rapporti con il Consiglio Comunale, adottando congiuntamente il relativo Regolamento che ne disciplina le competenze, anche in rapporto all'esercizio del controllo sugli atti, nonché le modalità di attuazione.

2. Fatta salva la possibilità che il Difensore Civico possa essere scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni o con la Provincia di Verona.

Capo II - Espressione della volontà popolare e diritti dei cittadini

Art. 24 - Consultazione della Popolazione del Comune

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali su materie di esclusiva competenza locale.

2. Fatto salvo quanto previsto in materia di referendum, le modalità di consultazione sono stabilite da apposito Regolamento.

Art. 25 - Referendum Consultivo

1. E' ammesso il referendum consultivo su materie di esclusiva competenza comunale, secondo i principi del presente articolo e la disciplina dettata da apposito Regolamento.

2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.

3. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:

- a) di competenza comunitaria, statale, regionale e provinciale;
- b) a contenuto vincolato, definito dalla Legge;
- c) provvedimenti in materia tributaria, tariffaria e di finanza.

1. Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo argomento od oggetto.

2. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale con maggioranza qualificata dei 2/3 componenti del Consiglio assegnati al Comune o richiesto dal 20 (venti) per cento di cittadini elettori nel Comune.

3. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

4. Entro trenta giorni dalla consultazione, l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale, che dovrà farne oggetto di discussione, e reso con adeguata pubblicità alla popolazione.

Art. 26 - Strumenti di Partecipazione

1. I cittadini, singoli o associati, partecipano all'attività amministrativa del Comune attraverso istanze, petizioni e proposte con le modalità previste nell'apposito Regolamento.

2. I cittadini elettori nel Comune, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze in forma scritta per argomenti di rilevanza collettiva.

3. I cittadini elettori possono esercitare attività surrogatoria in giudizio nel caso che il Comune, dopo essere stato invitato a provvedervi, non assuma iniziative per far valere le azioni di competenza.

4. Il 20% del corpo elettorale residente in Lavagno può avanzare proposte per l'adozione di deliberazioni dirette alla migliore tutela degli interessi collettivi.

La proposta da presentare in forma scritta al protocollo del Comune, deve contenere il testo della deliberazione e la normativa vigente di riferimento nonché una relazione illustrativa del contenuto e delle finalità.

Essa è sottoposta ai pareri di Legge e deve essere iscritta all'ordine del giorno dell'organo competente entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione al protocollo generale.

5. Tutti gli oneri per l'attuazione degli strumenti di partecipazione, sono a completo e totale carico dei soggetti promotori.

6. I Regolamenti comunali, per ciascun procedimento, disciplinano le forme di partecipazione degli interessati alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

Art. 27 - Diritto di Accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal Regolamento.

Art. 28 - Diritto di Informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dalle norme del vigente Regolamento sull'accesso e, per quanto lì non disciplinato, dalle norme di Legge e di atti amministrativi in materia.

2. Il Comune si avvale di tutti i mezzi più idonei per dare un'adeguata e completa informazione ai cittadini.

3. Il Sindaco adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei per dare concreta attuazione al diritto di informazione.

Capo III - Associazionismo e Volontariato

Art. 29 - Valorizzazione del Libero Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

2. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

3. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

Art. 30 - Diritti delle Associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera nel rispetto della Legge n. 675/96 e del D.Lgvo n. 135/99;

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 20 giorni.

Art. 31 - Contributi alle Associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura delle strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente, è stabilita in apposito Regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito Regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 32 - Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni operanti nei settori sociale, sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport e del tempo libero e, in ogni caso, quelle realtà associative che si ispirano agli ideali del volontariato, della cooperazione e della solidarietà.

Art. 33 - Riunioni ed Assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini singoli o associati e gli organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione Italiana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo.

Le condizioni e le modalità d'uso, se non disciplinate in regolamento, sono appositamente deliberate dalla Giunta Comunale e dovranno precisare le limitazioni dalla Giunta Comunale e dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla sicurezza degli edifici, all'incolumità delle persone nel rispetto delle norme vigenti.

Titolo IV - Servizi Pubblici

Art. 34 - Servizi Pubblici Comunali

1. Il Comune può:
- istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale con le modalità previste dalla Legge.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla Legge.

3. La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali per la gestione a mezzo società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle forme previste dalla Legge e dal presente Statuto.

Art. 35 - Forme di Gestione dei Servizi Pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la gestione di pubblici servizi nelle forme e modalità previste dalla Legge.

2. Con le deliberazioni di istituzione delle relative gestioni saranno disciplinate le forme, le modalità, organi, atti fondamentali, competenze ed eventuale dotazione patrimoniale delle stesse.

3. Il Comune può, altresì, dare impulso a partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

5. Il Comune può stipulare con gli organismi associativi presenti nel territorio comunale, apposite convenzioni per:

- a) la gestione di servizi pubblici;
- b) la gestione di servizi di pubblico interesse;
- c) la realizzazione di specifiche iniziative a carattere generale aventi ad obiettivo il soddisfacimento di bisogni ed interessi della collettività.

Art. 36 - Aziende Speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo Statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale,

previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

4. La delibera istitutiva disciplinerà le strutture, il funzionamento, le attività e i controlli.

Art. 37 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali.

2. A questo fine, il Consiglio Comunale approva una convenzione unitamente allo Statuto del consorzio.

3. Il Sindaco, od un suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

4. Le convenzioni riguardanti la costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi deve prevedere, a carico del consorzio stesso, l'obbligo della trasmissione al Comune degli atti fondamentali, che dovranno essere pubblicati con le modalità prescritte per gli atti dell'Ente.

Art. 38 - Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali regionali, provinciali o comunali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, loro rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.

Art. 39 - Accordi di Programma - Conferenze di Servizi

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma ovvero indice o aderisce

a conferenze di servizio secondo le modalità di Legge per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2, L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime dei rappresentanti degli enti partecipanti, viene definito in una apposita conferenza ed è approvato dagli organi competenti ai sensi di Legge.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, pena decadenza.

Art. 40 - Unione di Comuni

1. Il Consiglio comunale può approvare la costituzione di una Unione con altri Comuni, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni rientranti nella loro competenza.

2. Il Consiglio Comunale approva l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

Titolo V - Uffici e Personale **Capo I - Uffici e Servizi**

Art. 41 - Principi Strutturali ed Organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti criteri e modalità:

a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito dell'autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della collaborazione tra uffici.

Art. 42 - Uffici e Servizi

1. La Giunta disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto del principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo, propria degli organi di governo e la funzione di gestione tecnico - amministrativa, che compete al Direttore generale e/o Segretario Comunale e ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

2. Gli Uffici sono organizzati secondo i seguenti principi e criteri:

- a) di efficacia interna ed esterna;
- b) di efficienza tecnica e di efficienza comportamentale;
- c) di economicità;
- d) di equità;
- e) di professionalità, di flessibilità e di responsabilizzazione del personale;
- f) di separazione delle competenze tra apparato burocratico ed apparato politico nel quadro di un'armonica collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi individuati dall'Amm.ne;

- L'efficacia interna o gestionale rappresenta il grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati, ovvero il rapporto tra obiettivi e risultati.

- L'efficacia esterna o sociale è la capacità di soddisfacimento dei bisogni del cittadino.

- L'efficienza si misura in relazione al corretto e razionale uso dei fattori produttivi, per cui l'erogazione di un servizio potrà dirsi efficiente nel momento in cui si sia realizzato un output non inferiore a quello che si sarebbe dovuto ottenere attraverso una corretta applicazione dei mezzi tecnologici a disposizione e utilizzando un numero di input non superiore a quello necessario.

- Per efficienza si intende il miglior rapporto tra prestazioni erogate e risorse impiegate.

3. I Servizi e gli Uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 43 - Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. La Giunta, attraverso il Regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per il funzionamento degli uffici, ed in particolare per le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura.

2. Il Comune applica per il proprio personale i contratti collettivi nazionali approvati nelle forme di Legge ai quali viene data attuazione anche mediante gli istituti di contrattazione decentrata secondo le previsioni dei contratti nazionali.

Il Comune garantisce la libera organizzazione sindacale dei dipendenti.

3. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi degli Enti Locali disciplina le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dalle norme di Legge, di Regolamento e di Atti Amministrativi.

4. Ad apposito Regolamento ed in conformità alle disposizioni di Legge vigenti è riservata la materia disciplinare del personale.

Art. 44 - Diritti e Doveri dei Dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, stabilito dalla Legge e dai contratti collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini per il conseguimento degli obiettivi assegnati.

Essi sono altresì direttamente responsabili degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Il Regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura le condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica.

Capo II - Personale Direttivo

Art. 45 - Il Segretario Comunale



1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare nominato dal Sindaco in conformità alle disposizioni di Legge e di Regolamento che regolano la figura professionale ed il relativo status giuridico ed economico.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

3. Il Segretario, ove non si sia provveduto alla nomina di un Direttore Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici o dei Responsabili, curando l'attuazione dei provvedimenti.

4. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi politici e burocratici dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti.

5. Il Segretario:

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

- può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;

- presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;

- può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

- nomina le Commissioni di concorso e di gara e le presiede nel caso che tale incarico non sia affidato ai Responsabili di area/servizi;

- esprime il parere in ordine alla sola regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui non siano stati nominati i responsabili di area/servizi;

6. Il Segretario inoltre, in caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, ha la responsabilità gestionale

Art. 46 - Il Vicesegretario

Comma 1. "Ai responsabili apicali delle unità organizzative (o di settore, o comunque denominata) può essere conferito, da parte del Sindaco ed in accordo con il Segretario Comunale, a tempo determinato l'incarico di Vice Segretario, purchè in possesso del diploma di laurea necessario per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale oppure incaricati per le posizioni organizzative ex. Art.9 del C.C.N.L. del 31.03.1999 che abbiano svolto le funzioni di direzione di cui all'art.8 del citato C.C.N.L. per almeno 5 (cinque) anni, anche non continuativi, svolti anche presso altri Enti locali.

pe
po

le
Ge
ri
Se

se
la
Co
ac
l'

Co
im
i

no

at
co
de
de

pi
Es
Re

or
te

Re
in

per il conseguimento degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'Ente.

7. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dalla legge contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale, disciplina secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario Comunale ed il Direttore Generale.

Art. 46 - Il Vicesegretario

1. Ai responsabili apicali delle unità organizzative (o di settore, o comunque denominata) in possesso del diploma di laurea necessario per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale può essere conferito, da parte del Sindaco ed in accordo con il Segretario Comunale, a tempo determinato l'incarico di Vice Segretario.

2. Il Vice Segretario svolge funzioni vicarie del Segretario Comunale, da assolvere unicamente in caso di sua assenza od impedimento temporanei, per motivi di fatto o di diritto e con i limiti e con le competenze del titolare.

Art. 47 - Il Direttore Generale

1. Il Comune potrà avvalersi del Direttore Generale, nominato secondo quanto previsto dalla Legge.

2. Nel caso di cui le funzioni di Direttore Generale siano attribuite al Segretario Comunale, con il provvedimento di conferimento dell'incarico, sarà attribuita congrua indennità determinata dal Sindaco, su parere della Giunta in attuazione dei contratti collettivi della categoria.

3. Al Direttore Generale compete la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi nonché la proposta del Piano Esecutivo di Gestione in conformità alle norme di Legge e di Regolamento che disciplinano la materia.

4. Il Direttore Generale sostituisce i responsabili di unità organizzative o servizi, in caso di assenza od impedimenti temporanei, per motivi di fatto o di diritto.

Art. 48 - Responsabili di Area/Settore/Servizio e di Ufficio

1. I Responsabili delle unità organizzative complesse, o Responsabili degli Uffici e dei Servizi, possono essere individuati con provvedimento del Sindaco secondo le

prescrizioni del Regolamento di organizzazione e del Regolamento organico del personale, ed ai sensi delle norme di Legge, di Regolamento e di atti amministrativi.

Art. 49 - Funzioni dei Responsabili

1. Spettano ai Responsabili i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la Legge, lo Statuto, i Regolamenti comunali ovvero appositi provvedimenti del Sindaco, non riservino agli organi di Governo dell'Ente, al Segretario Comunale o al Direttore Generale.

In relazione alle proprie competenze e nell'ambito della propria unità organizzativa o servizio, i Responsabili attuano i compiti, gli obiettivi ed i programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.

2. I responsabili degli uffici e dei servizi svolgono i compiti e le funzioni collettivi ed in ogni caso esprimono i pareri sulle proposte di deliberazione in conformità alle vigenti disposizioni legislative.

3. Il Regolamento di organizzazione può prevedere che le competenze del responsabile di servizio in materia di contratti, siano trasferite al responsabile del procedimento congiuntamente all'atto della nomina di questo.

Art. 50 - Incarichi Dirigenziali e di Alta Specializzazione

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigente, alte specializzazioni o funzioni dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato salvo che non lo consentano apposite norme di Legge.

Art. 51 - Collaborazioni Esterne

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può affidare incarichi di consulenza esterna ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. I regolamenti comunali determinano le modalità di attuazione degli incarichi predetti.

Titolo VI - Patrimonio, Finanza, Contabilità

Capo I - Controllo Interno

Art. 52 - Principi e Criteri

1. Il Bilancio di Previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili, dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia del Comune.

2. I documenti contabili, da deliberarsi entro i termini fissati dalla Legge, debbono rispettare le esigenze di pubblicità anche nel momento della formazione di essi.

In particolare il bilancio di previsione deve rispettare i principi dell'unità, annualità, universalità, integrità, pareggio finanziario ed economico.

Il procedimento di formazione deve conformarsi alle specifiche disposizioni di Legge ed in ogni caso deve prevedere, secondo le modalità dell'apposito Regolamento, particolari momenti di pubblicità e di partecipazione.

Art. 53 - Controllo di Gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema di controlli interni dell'Ente, il Regolamento di contabilità ed il Regolamento degli uffici e dei servizi, individuano metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e costi sostenuti.

2. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, il Comune può stipulare con altri Enti Locali, apposita convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e funzionamento.

Capo II - Patrimonio, Finanza e Contabilità

Art. 54 - Demanio e Patrimonio

1. Apposito Regolamento da adottarsi ai sensi di Legge disciplinerà le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 55 - Ordinamento Finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato dalla Legge dello Stato.

2. Apposito Regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità alla normativa vigente.

Art. 56 - Revisione Economico Finanziaria - Collegio dei Revisori del Conto

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
In attuazione della quale è previsto il Collegio dei Revisori dei Conti.

I componenti di esso, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla Legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Saranno altresì disciplinate con Regolamento le modalità di revoca e decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai Sindaci delle società per azioni.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, tra le quali quella di esprimere un giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni di bilancio, dei programmi e dei progetti, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Collegio dei Revisori del Conto avrà diritto di accesso agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze.

4. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico finanziaria dell'Ente.

E' facoltà del Consiglio Comunale richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione di singoli

atti fondamentali, con particolare riferimento all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

5. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali del Collegio dei Revisori del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia.

6. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera delle attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

7. Il Regolamento disciplinerà altresì che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 57 - Verifica dell'efficienza e dell'efficacia

1. Al fine di consentire valutazioni di efficienza ed efficacia dei servizi svolti, la Giunta Comunale, sentito il Nucleo di Valutazione, determina a consuntivo i relativi indici di efficienza e di efficacia relativi ai servizi.

2. Il Responsabile del Servizio, con il coordinamento del Segretario Comunale e/o del Direttore Generale effettua la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accerta la relativa corrispondenza al programma, nonché ai tempi tecnici di realizzazione di singolo progetto rispetto a quelli programmati.

Titolo VII - Disposizioni finale e Transitorie

Art. 58 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore secondo quanto previsto dalla Legge.

All'atto della pubblicazione all'albo si dovrà provvedere alla pubblicazione sul BUR e all'invio al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli Statuti.

Art. 59 - Norma Transitoria

1. I Regolamenti Comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

Art. 60 - Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore del presente Statuto è abrogato lo Statuto approvato con deliberazioni del Consiglio comunale 5 maggio 1992, n. 28, 6 maggio 1992, n. 29 e 18 maggio 1992, n. 30.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto IL MESSO NOTIFICATORE del Comune di Lavagno, dichiara che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune di Lavagno per gg. 15 (quindici) 30 (TRENTA) consecutivi dal 15.01.2001 al 19.11.01
Lavagno, li 19 NOV. 2001



IL MESSO NOTIFICATORE
(Zarantonello Dino)